

## FOGLIO INFORMATIVO

### FINANZIAMENTO BNL PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

Il finanziamento "BNL per l'internazionalizzazione" è principalmente rivolto ai seguenti profili di clientela:

*Imprese con vocazione internazionale classificate come PMI o con fatturato comunque non superiore a 250 milioni di euro.*

#### INFORMAZIONI SULLA BANCA/INTERMEDIARIO

- BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Società per Azioni
- Sede legale e Direzione Generale: Via Vittorio Veneto 119 – 00187 Roma
- Tel. +3906.47.02.1 – Fax 06 47.02.73.36
- <http://www.bnl.it>
- E-mail: [redazionebnl@bnlmail.com](mailto:redazionebnl@bnlmail.com)
- Codice ABI 1005
- Iscritta all'Albo delle banche e capogruppo del gruppo bancario BNL – iscritto all'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia al n. 5676
- Soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. – Parigi
- Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
- Codice Fiscale, Partita Iva e n. iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma al numero 09339391006
- Dal Bilancio al 31.12.2008:
- Capitale sociale: Euro 2.076.940.000 i.v.
- Riserve Euro: 508.635.738

#### OFFERTA FUORI SEDE

##### Soggetto Collocatore

Nome e Cognome/Ragione Sociale.....Qualifica..... Cod. Fiscale / P. A.....

Indirizzo/Sede..... Nr. Iscrizione Albo.....

Telefono.....Fax.....Indirizzo e.mail.....

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto copia del presente **Foglio Informativo**, composto da n. 6 pagine, nonché copia del documento contenente i **"Principali diritti del Cliente"** dal soggetto sopra indicato.

Data ..... Firma del cliente .....

COMPILARE IN STAMPATELLO O TIMBRARE

#### CHE COS'E' BNL PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

E' un mutuo a medio e lungo termine destinato a finanziare attività dell'impresa beneficiaria del finanziamento (mutuatario) propedeutiche o strumentali al processo di internazionalizzazione. A titolo esemplificativo, potranno costituire oggetto del finanziamento i costi legati ad immobilizzazioni immateriali e materiali effettuate in Italia e all'estero da imprese italiane, e in particolare:

- costi di impianto e di ampliamento;
- costi promozionali e pubblicitari;
- costi di ricerca e sviluppo da capitalizzare in bilancio;
- diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
- spese per tutelare il "Made in Italy", quindi per marchi e brevetti e per l'applicazione della denominazione di origine sui prodotti;
- concessioni, licenze, marchi e diritti simili,
- acquisto e ristrutturazione di beni immobili (anche ad uso ufficio);
- costi relativi all'acquisto di terreni;
- costi relativi all'acquisto, alla riqualificazione o al rinnovo degli impianti e macchinari;
- costi relativi all'acquisto, alla riqualificazione o rinnovo delle attrezzature industriali e commerciali;
- spese per partecipare a fiere internazionali tenute in Italia;
- spese per partecipare a fiere e mostre all'estero;
- spese per investimenti e acquisizione di partecipazioni non finanziarie in imprese estere;
- spese relative a consulenze specialistiche per la predisposizione di accordi di cooperazione e di joint-ventures con imprese estere, con particolare riferimento alla valutazione fiscale, legale-contrattuale, economico finanziaria, di progettazione ed engineering;

Il finanziamento potrà essere altresì destinato, in una percentuale non superiore al 20%, al finanziamento del capitale circolante (materie prime, semilavorati, scorte di magazzino, etc.) al fine di rendere più efficiente il processo di approvvigionamento dai fornitori o per implementare efficaci strategie commerciali e distributive in paesi esteri ovvero per facilitare l'acquisizione di nuovi contratti di fornitura all'estero.

## FOGLIO INFORMATIVO

La Banca concede all'impresa (mutuatario) un finanziamento in euro a tasso variabile, secondo un parametro di indicizzazione prestabilito, con una durata compresa tra un minimo di 36 e un massimo di 96 mesi, erogato in unica soluzione e da rimborsare in rate trimestrali posticipate. L'importo del finanziamento deve essere compreso tra un minimo di € 100.000 e un massimo di € 5.000.000

I finanziamenti BNL per l'internazionalizzazione rientrano nell'ambito di una specifica convenzione stipulata dalla BNL Spa con la SACE Spa e sono assistiti dalla garanzia di quest'ultima in favore della Banca, in una percentuale compresa tra il 50% ed il 70% del importo del finanziamento.

Per saperne di più:

La Guida pratica al mutuo, che aiuta a orientarsi nella scelta, è disponibile sul sito [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it), nonché presso tutte le filiali di BNP Paribas S.A. - Parigi e sul sito della banca [www.bnl.it](http://www.bnl.it).

### PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Il mutuo a tasso variabile comporta un adeguamento del tasso di interesse ad ogni scadenza di rata secondo l'andamento del parametro di riferimento. E' adatto a chi vuole essere in linea con l'andamento dei mercati finanziari e a chi può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

### TASSI

INDICATORE SINTETICO DI COSTO / TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO	
<b>Importo:</b>	€ 500.000
<b>Durata:</b>	5 anni
<b>Ammortamento:</b>	quote capitali costanti
<b>Tasso:</b>	variabile
<b>Parametro:</b>	Euribor 3 mesi (0.7060 %)
<b>Spread:</b>	3%
<b>Spese istruttoria:</b>	€ 1.000
<b>Commissione di Concessione:</b>	€ 10.000
<b>Commissione una tantum per la Garanzia SACE</b>	4.20%
<b>ISC/TAEG:</b>	<b>6.71 %</b>

	VOCI	COSTI
	Importo massimo finanziabile	Fino all'100% dei costi previsti dal progetto di internazionalizzazione dell'impresa e considerati ammissibili da BNL e SACE.
	Durata	Da un minimo di 3 anni ad un massimo di 8 anni
TASSI	Tasso di interesse nominale annuo	Tasso di interesse nominale annuo, variabile per l'intera durata del mutuo, pari all'Euribor 3 mesi maggiorato di uno spread massimo del 3,00% in assenza di garanzia ipotecaria ed al 2,00% in presenza di garanzia ipotecaria. Revisione del Tasso di interesse nominale annuo: trimestrale
	Tasso di interesse di preammortamento	Tasso di interesse di preammortamento, pari al tasso di ammortamento (Tasso di interesse nominale annuo)
	Tasso di mora	Tasso pari al tasso annuo effettivo globale medio, aumentato della metà (tasso soglia anti-usura) e diminuito di un punto percentuale, stabilito ai sensi della Legge 7 marzo 1996 n. 108 (Disposizioni in materia di usura) per le corrispondenti categorie: <ul style="list-style-type: none"> <li>- "Mutui con garanzia reale - tasso variabile" vigente alla data di stipulazione del contratto, per i finanziamenti assistiti da garanzia reale;</li> <li>- "Anticipi, sconti commerciali, e altri finanziamenti alle imprese, di importo superiore ad Euro 5.000,00", vigente alla data di stipulazione del contratto, per i finanziamenti non assistiti da garanzia reale;</li> </ul> Modalità di calcolo: 365/360
PIANO DI AMMORTAMENTO	Tipo di ammortamento	Piano di ammortamento con rate trimestrali posticipate di capitale ed interessi. Quote di capitale costanti.
	Tipologia di rata	Di importo variabile per l'intero periodo di rimborso.
	Periodicità delle rate e modalità di calcolo degli interessi	Periodicità mensile, trimestrale o semestrale Modalità calcolo degli interessi: in via trimestrale posticipata 365/360

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (legge n. 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet [www.bnl.it](http://www.bnl.it).



**FOGLIO INFORMATIVO**

**PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE ELEMENTI COMUNI A TUTTI I PRODOTTI**

		VOCI	COSTI
SPESE	SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO	Istruttoria	in misura variabile con riferimento all'ammontare del finanziamento con un minimo di euro 129,11 - finanziamenti fino a euro 500.000,00 0,20% - finanziamenti da euro 500.001,00 a 2.500.000,00 euro 1.000,00 + 0,15% della parte eccedente euro 500.000,00 - finanziamenti oltre euro 2.500.000,00 euro 4.100,00 + 0,15% della parte eccedente euro 2.500.000,00
		Commissione di concessione	Sull'importo stipulato, una tantum massimo 2,00%
		Commissione una tantum per la Garanzia SACE	Pari al costo sostenuto dalla BNL per l'ottenimento della garanzia da parte della SACE Spa e comunque non superiore al 5,50% <i>una tantum</i> dell'importo garantito del mutuo;
		Perizia Importi al netto di IVA	- fino a euro 500.000,00: euro 600,00 - da euro 500.001,00 a euro 2.500.000,00: euro 900,00 - da euro 2.500.001,00 a euro 4.999.999,99: euro 1.000,00 - da euro 5.000.000,00 a euro 9.999.999,99: euro 1.250,00 - da euro 10.000.000,00 a euro 14.999.999,99: euro 1.500,00 - da euro 15.000.000,00 a euro 29.999.999,99: euro 2.500,00 - euro 30.000.000,00 o superiore massimo euro 10.000,00  Nel caso in cui per una richiesta di finanziamento il Cliente offra in garanzia due o più immobili non facenti parte del medesimo "complesso immobiliare" saranno applicate le seguenti maggiorazioni: - se l'ulteriore immobile si trova nella stessa provincia del primo: il 30% (trenta per cento) della tariffa di riferimento; - se l'ulteriore immobile si trova al di fuori della provincia del primo: il 50% (cinquanta per cento) della tariffa di riferimento.  Nei casi in cui le attività lavorative vengono interrotte a seguito di richiesta da parte del Cliente prima della consegna della valutazione alla Banca da parte del Tecnico, allo stesso dovrà essere riconosciuto un compenso ridotto come di seguito indicato: - prima di aver effettuato il sopralluogo: il 10% (dieci per cento) della tariffa di riferimento; - dopo aver effettuato il sopralluogo: il 50% (cinquanta per cento) della tariffa di riferimento.
	SPESE PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO	Variazioni societarie, modifica delle garanzie personali e/o reali (esclusi oneri notarili)	euro 516,46
		Modifica dei termini contrattuali (esclusi oneri notarili)	euro 516,46
		Ripartizione/riduzione del finanziamento (esclusi oneri notarili)	euro 516,46
		Dichiarazione di sussistenza di credito	euro 103,29
		Certificazione attestante il residuo debito	euro 51,65
		Conteggio di estinzione	euro 51,65
Compenso onnicomprensivo per estinzione anticipata (Non dovuta in caso di finanziamento concesso a persona fisica (ditta individuale) per l'acquisto o ristrutturazione di immobile adibito allo svolgimento della propria attività ai sensi della Legge n.40 del 2 Aprile 2007		a) commissione da applicare sul residuo debito in linea capitale alla data dell'estinzione anticipata, moltiplicato per il numero di anni o frazioni mancanti alla data del rimborso originario, pari allo 0,30% b) spese di segreteria pari a euro 51,65	
Consegna copia del contratto idonea per la stipula:		Il cliente può ottenere copia completa del contratto e/o il documento di sintesi, anche prima della conclusione del contratto e senza impegno per le parti, riconoscendo alla Banca un rimborso spese il cui ammontare non può eccedere l'importo delle spese di istruttoria. Tuttavia, il cliente può ottenere gratuitamente una copia dello schema del contratto, priva delle condizioni economiche. E' inoltre sempre possibile ottenere gratuitamente copia del contratto di mutuo idonea per la stipula, dopo che è stato fissato l'appuntamento per la stipula.	
Certificazione per società revisione	euro 154,94		

## FOGLIO INFORMATIVO

Commissione di mancato utilizzo	0,375% da applicarsi sulle somme non utilizzate entro il termine fissato per l'inizio dell'ammortamento, da pagarsi alla scadenza di detto termine.
<b>Variazione/restrizione ipoteca</b>	
Spese per cancellazione, riduzione e/o restrizione ipotecaria (esclusi oneri notarili)	Euro 516,46
Accollo	in misura variabile con riferimento all'ammontare del finanziamento con un minimo di euro 129,11 - finanziamenti fino a euro 500.000,00 0,20% - finanziamenti da euro 500.001,00 a 2.500.000,00 euro 1.000,00 + 0,15% della parte eccedente euro 500.000,00 - finanziamenti oltre euro 2.500.000,00 euro 4.100,00 + 0,15% della parte eccedente euro 2.500.000,00

### Altre spese da sostenere

<b>Adeempimenti notarili</b>	Spese a carico del mutuatario da corrispondere direttamente al professionista
<b>Assicurazione Incendio e rischi complementari</b>	Il cliente e i suoi successori e aventi causa sono obbligati ad assicurare e mantenere assicurati per tutta la durata del finanziamento, i fabbricati compresi nella garanzia ipotecaria, contro i rischi da incendio, fulmine, scoppi in genere e altri eventuali rischi accessori, mediante la sottoscrizione di una polizza vincolata a favore della Banca.

**Imposta sostitutiva:** come per legge (attualmente nella misura massima dello 0,25% dell'importo erogato)

### CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE

Il Mutuatario ha diritto a rimborsare anticipatamente il finanziamento in modo totale o parziale; L'estinzione anticipata o rimborso parziale del finanziamento, è sempre possibile con preavviso di 90 giorni rispetto alla data di estinzione, la quale in ogni caso dovrà coincidere con il giorno di scadenza di una rata, previo pagamento del previsto compenso (v. sopra "principali condizioni economiche")

**Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto per inadempimento.** In caso di mancato pagamento anche di una sola rata scaduta per il rimborso del capitale o per il pagamento degli interessi, anche di preammortamento, nonché negli altri casi previsti dal Capitolato e/o dal Contratto di Mutuo, la Banca avrà la facoltà di ritenere il mutuatario decaduto dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 cod. civ., ovvero avrà diritto di risolvere *ipso iure* ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. il contratto, in entrambi i casi senza necessità di costituzione in mora né di domanda giudiziale. In tali ipotesi il mutuatario è tenuto al pagamento dell'intero debito per eventuali rate insolite, capitale residuo, interessi contrattuali e interessi di mora, accessori e spese anche giudiziali.

**Tempi massimi di chiusura del rapporto:** 90 giorni

### RECLAMI

Per eventuali contestazioni relative all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Cliente può presentare reclamo all'Ufficio Reclami della Banca, Via V. Veneto119, 00187 Roma, indirizzo e-mail [reclami@bnlmail.com](mailto:reclami@bnlmail.com), che provvederà a rispondere entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2007, a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure alla Banca. Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria.

Il Cliente, inoltre, qualunque sia il valore della controversia, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può – singolarmente o in forma congiunta con la Banca – attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR ([www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)), una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo. Il Cliente, unitamente alla Banca, può, infine, attivare, anche presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, una procedura arbitrale (ai sensi degli artt. 806 e ss. del c.p.c.).

### LEGENDA

**FOGLIO INFORMATIVO**

Accollo	il Mutuatario si impegna a comunicare alla Banca l'intervenuto trasferimento a terzi l'evento, entro 60 giorni dalla data dell'atto.
Ammortamento	processo di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale e una quota interessi.
Durata del finanziamento	intervallo temporale entro cui il cliente dovrà restituire il finanziamento, unitamente agli interessi maturati.
Estinzione anticipata	facoltà, da parte del cliente, di estinguere anticipatamente il debito rispetto al termine contrattuale concordato.
Euribor	<p>tasso nominale annuo pari al tasso interbancario per l'area euro ("Euribor" - Euro Interbank Offered Rate) a 3 o 6 mesi, aumentato dello spread. L'"Euribor" sarà quello rilevato sul mercato dei depositi interbancari a termine denominati in euro alle 11,00 ore dell'Europa centrale dal Comitato di gestione dell'"Euribor" (Euribor Panel Steering Committee) e diffuso sui principali circuiti telematici, il secondo giorno lavorativo antecedente la data di scadenza del precedente periodo di interessi. Qualora quest'ultima data cada in giorno festivo, l'"Euribor" sarà rilevato per valuta con riferimento al giorno feriale più vicino successivo a tale data (salvo che non si tratti dell'ultimo giorno del mese, nel qual caso il tasso sarà rilevato per valuta con riferimento al giorno feriale più vicino antecedente a tale data).</p> <p>L'"Euribor" sarà quello rilevato sul mercato dei depositi interbancari a termine denominati in euro alle 11,00 ore dell'Europa centrale dal Comitato di gestione dell'"Euribor" (Euribor Panel Steering Committee) e diffuso sui principali circuiti telematici,</p>
IRS	tasso lettera IRS - Interest Rate Swap in euro verso "Euribor", correlato alla durata del finanziamento, rilevato alle ore 11 del secondo giorno precedente la data dell'erogazione dalla pagina ISDAFIX2 del circuito Reuters.
Imposta sostitutiva	imposta pari allo 0,25% della somma erogata.
Ipoteca	garanzia su un bene, normalmente un immobile. Se il debitore non può più pagare il suo debito, il creditore può ottenere l'espropriazione del bene e farlo vendere.
Istruttoria	pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo.
Parametro di indicizzazione (per i mutui a tasso variabile)/Parametro di riferimento (per i mutui a tasso fisso)	parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Perizia	relazione di un tecnico che attesta il valore dell'immobile da ipotecare.
Quota capitale	quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito
Quota interessi	quota della rata costituita dagli interessi maturati
Rata	pagamento che il mutuatario effettua periodicamente per la restituzione del finanziamento secondo cadenze stabilite contrattualmente (trimestrali, semestrali, annuali). Le rate sono composte o da capitale (periodicità annuale), per una quota-parte dell'importo mutuato, o da interessi (periodicità trimestrale o semestrale) dovuti alla banca per il servizio del debito derivante dal finanziamento. L'importo della rata capitale è costante, mentre l'importo della rata di interessi è variabile, in caso di finanziamento a tasso variabile, in relazione all'andamento del parametro di indicizzazione e alla riduzione progressiva del capitale residuo, in caso di finanziamento a tasso fisso, in relazione alla riduzione progressiva del capitale residuo.
Risoluzione	scioglimento anticipato del contratto al verificarsi di specifici eventi pregiudizievoli previsti dal contratto stesso, a causa del quale il mutuatario ha l'obbligo di pagare immediatamente l'intero debito.
Saggio BCE	parametro di indicizzazione dei mutui a tasso variabile. Consiste nel tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema. E' fissato periodicamente dalla Banca Centrale Europea ed indica le condizioni alle quali la stessa è disposta a effettuare transazioni con il mercato.
Spread	maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse ed altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Tasso di interesse di preammortamento	periodo iniziale del finanziamento nel quale le rate sono costituite dalla sola quota interessi
Tasso di interesse nominale annuo	nel presente foglio illustrativo i tassi (massimi) sono indicati nel loro valore nominale annuo, senza considerare che il pagamento degli interessi, avviene in via posticipata infrannuale (trimestrale o semestrale). Pertanto il tasso nominale

## FOGLIO INFORMATIVO

	risulta inferiore a quello effettivo, rapportato su base annua, che tiene invece conto degli effetti del pagamento in due o più rate durante l'anno.
<b>Tasso di mora</b>	tasso di interesse dovuto dal mutuatario in caso di ritardato pagamento di quanto spettante alla Banca a qualsiasi titolo e su qualunque somma, per capitale, interessi, spese e accessori, dipendente dal finanziamento. Gli interessi di mora, non soggetti a capitalizzazione periodica, decorrono di pieno diritto, senza bisogno di alcuna intimazione né messa in mora, ma per il solo fatto dell'avvenuta scadenza dei termini, senza pregiudizio della facoltà della Banca di invocare la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto.
<b>Tasso soglia antiusura</b>	limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari. E' pari al tasso effettivo globale medio, riferito ad anno, aumentato della metà, per le operazioni appartenenti alla categoria "Mutui" praticato dalle banche e dagli intermediari finanziari, rilevato trimestralmente ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108.
<b>Tasso Variabile</b>	il tasso di interesse varia in relazione all'andamento di un parametro specificamente indicato nel contratto